



Decisiones Sacramentales, Theologicæ, Canonicae, & Legales

In Quibus Tota materia Sacramentorum, Theologiæ Moralis, Juris Canonici, & Quæstiones plurimæ Juris Civilis explicantur, dilucidantur, & traduntur, Eruditionibus, Historiis, & Exemplis adornatæ ; Opus Episcopis, Vicariis, Parochis, Confessariis, aliisque Studiosis utile, ac jucundum In Libris novem ...

De Venerabili Eucharistiæ Sacramento Decisiones Theologico-Legales

Chiericato, Giovanni Maria

Augustæ Vindelicorum, 1730

Molto Reverendo Padre, Signor mio, Padrone Osservandissimo.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-94643](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-94643)

MOLTO REVERENDO PADRE,

Signor mio,

PADRONE OSSERVANDISSIMO.

O Padre Bascapè, mio Signore, da quando in quà le Nottole sono divenute Uccelli di luce? Da quando in quà le Aquile dimandano lumi à Pipistrelli? Che mi creda qualche cosa Monsignore Chericato, che non mi conosce, vada bene; mà ella, che mi conosce: Or viaio vò credere, che trattandosi de Romiti, debba sentirsi il parere de gl'humili, Ubbidisco. E adunque il dubbio. Come tanti Romiti Santi siano stati 40, 50, 64, e più Anni nelle Spelonche senza i Sacramenti della Confessione, e Comunione; mentre l'uso di questi è de Jure Divino; per quanto il commune de Theologi asserisce; e San Marco Romito, siccome scrivono più Autori, che visse 130. Anni, e di essi ne parlò 95. in una Spelonca, senza havere nè visto, nè parlato con persona alcuna, solo hebbe nella morte un'altro Romito non Sacerdote; accioche intendesse, e divulgasse la di lui santa Vita, e gli assistesse alla morte.

Per ripigliare la cosa, come si suole dire, ab ovo: concedo in prima essere verissimo, che la Confessione, e Comunione sia de Jure Divino; ma standosi in questo Jus Divino, in quanto alla Confessione, esso obbliga sol quelli, che hanno coscienza di peccato mortale; e quest'obbligo preme almeno nell'articolo, d' nel probabile pericolo della morte. Di nuovo l'obbligo di confessarsi è di due maniere, *vel in Re, vel in Voto*. In Re, essendovi l'opportunità del Sacerdote; in Voto, non essendovi questa opportunità, cioè à dire facendo atto di contrizione, col desiderio di confessarsi sacramentalmente, se potesse. Mà chi è, che dirà, che quei Romiti, i quali si ritiravano ne i Deserti, dove sapevano non poter havere commodità di Confessore, non si confessassero prima, e ben lavassero la coscienza loro; come habbiamo, che fece Santa Maria Egiziaca nella Chiesa di San Giovanni, dove si Confessò, e Comunicò prima di andare al Deserto: Mà mi si opporrà. E se stando ivi havessero di nuovo mortalmente peccato? Rispondo essere piene le vite de Padri de gl'empj, che i più rimoti Solitarii, occorrendo, che più rimoti Solitarii, occorrendo, che soccombessero alle tentationi, lasciavano il Deserto, ed andavano a' Conventi per confessarsi. E quando mai non havessero avuto Sacerdote; bastava come, hò detto, la Contrizione col Voto della sacramentale Confessione, e quella tanta penitenza ammirabile, anzi che imitabile, che vi aggiungevano. Hò detto, stando nel Jus Divino; perciocche il Precetto della Chiesa di Confessarsi almeno una volta all'Anno, è da Innocenzo Terzo in quà dell'Anno 1215. Ma posto, che nel tempo di quei Romiti fosse stato altro precetto; pure i precetti della Chiesa obligano quei, che ponno; e non quei, che sono impotenti, come

erano quei Romiti da divina ispirazione, anzi da aperte rivelazioni indotti à quel genere di vita solitaria.

Altrettanto dico della Comunione, essendo ella de Jure Divino necessaria di necessità di mezzo, *vel in Re, vel in Voto*. In Re, se ve n'è l'opportunità; ed in Voto, se non si può altrimenti. La dottrina di S. Thomaso è chiarissima nella p. 3. q. 80. art. 11. in Corp. dove così dice: *Duplex est modus percipiendi hoc Sacramentum, scilicet Spiritualis, & Sacramentalis. Manifestum est autem quod omnes tenentur saltem spiritualiter manducare; quia hoc est Christus incorporari. Spiritualis autem manducatio includit votum, seu desiderium percipiendi hoc Sacramentum; & ideo sine voto percipiendi hoc Sacramentum, non potest homini esse salus. Frustra autem esset votum, nisi impleteretur, quando opportunitas adesset.* Ecco adunque come quei Santi Romiti si Comunicavano spiritualmente, e senza dubbio si farebbero Comunicati anche sacramentalmente, quando ne havessero havuto l'opportunità: Siccome detestabili erano quelli, che havendone l'opportunità; ciò non ostante più, e più Anni, se ne stavano senza Comunicarsi; onde Innocenzo III. nel cap. *Omnis utriusque sexus. De Penit. & Remiss.* notissimo, ordinò, che tutti i Fedeli giunti à gl'anni della discrezione fossero tenuti di Comunicarsi sacramentalmente almeno una volta all'Anno. Quanta fame ne havessero quei Santi Romiti appare dalla vita di Santa Maria Egiziaca, che per 47. Anni essendosi Comunicata spiritualmente, si raccomandò all'Abbate Zosimo, che la Comunicasse sacramentalmente prima di morire, siccome ottenne.

Ed io voglio credere, che tutti quei Santi Romiti, che vissero assai lungi da' Monasterii, solitari, ed ignoti, mà per Divina rivelazione scoperti ad altri Monaci, questi ancorche non Sacerdoti, mà Laici Religiosi portassero loro la Santissima Eucharistia; il che s'intenda per quelle parole di benedizioni, e di azzioni di grazie, che facevano insieme.

Che Religiosi non Sacerdoti potessero allora portare loro la Santissima Eucharistia, è cosa notissima nelle Storie Ecclesiastiche; perciocche essendosi introdotto nel tempo delle persecuzioni, che non potendosi i Cristiani riunare spesso insieme, su lor conceduto; che, perche fossero sempre disposti, e prestì al martirio, quando intervenissero alla Messa, non pure Comunicassero; mà eziandio portassero a casa delle Particole, che conservare con molta riverenza prendevano digiuni ogni mattina per tempo. Di questo uso fa menzione S. Basilio, scrivendo ad Caesariam Patritiam; mentre dice, che gli stessi Laici d'Alexandria, e d'Egitto, per la maggiore parte conservavano la Comunione nelle proprie case; ed oltre S. Basilio moltissimi

de

de gl'antichi Padri fanno di ciò chiara testimonianza: ed a' di nostri, rapporta il Padre Segneri nel Christiano Istruito, fu ciò concesso dal Romano Pontefice alla Reina Maria Stuarda, desiderosa di potere colla Santissima Eucharistia stare più munita alla morte, che poi sostenne con tanta gloria della vera Religione Cristiana, e scorno della contraria.

Notissimo per gli tempi andati è il fatto di Serapione presso il Cardinale Baronio. Anno 255. num. 33. il quale non potendo essere sciolto da' legami del corpo senza la Santissima Comunione, mandò un Fanciullo suo Nipote dal Prete, che quegli venisse a comunicarlo; ma trovandosi il Prete ancora malato; questi mandò la Particella per quel garzoncello medesimo; ordinandogli ciò, che aveva a fare; ed il garzoncello comunicò il Vecchio moribondo, che ricevuta la Santissima Comunione rese l'Anima a Dio.

Che poi i Monaci commoranti nel Deserto, dove non vi havea Sacerdote, tenendovi la Comunione, la pigliavano per sè, lo riferisce San Basilio nella Pistola sopracitata; e quest'uso dice il Cardinale Baronio (Anno 57.) durò nella Chiesa Occidentale fino ad Orsinda Papa il meno, quando fu tolta via dal Concilio Cefaragustano in Ispagna. Ma nella Chiesa Orientale continuò dopo i predetti tempi; siccome fan manifesto molti Esempi del Prato Spirituale; nel quale parimente si hà, che la Santissima Eucharistia conservavasi da un anno all'altro; cosa tanto praticata da' Greci; che fu proibita da Papa Clemente VIII. nella Costituzione, che comincia: *Sanctissimus &c.* la 34.

Sicche havendo i Monaci, benchè all' hora Laici, la SS. Eucharistia, e potendola essi portare, anzi portandola seco ne' viaggi (come S. Ambrosio contra di Satiro suo fratello; e S. Gregorio di Massimiano Vescovo di Seragusa, e che tale usanza in qualche luogo durasse fino a' giorni di Alessandro Terzo, lo fan palese gl'atti di S. Lorenzo Vescovo Dubblinense) non resta da dubitare, che mandati essi da Dio a visitare Monaci Solitari, non portassero seco la SS. Comunione; sapendo essere mandati, quando coloro erano vicini alla morte; come fu mandato Sant' Antonio Abbate a San Paolo primo Romita; il Monaco a San Marco Romita rapportato, ed altri molti, come nelle Vite de SS. Padri.

Mi si replicherà, che ciò non si trovi scritto. Adunque nè meno Sant' Antonio Abbate, nè tanti altri, che morirono o fra Monaci, o nelle Città, nè si confessarono, nè si comunicarono, perchè nelle Vite loro non è scritto? Questa sarebbe una conseguenza molto assurda; sapendosi, che chi scrisse le vite loro, badò a narrarne gl'esempi, e documenti, non tutte le minuzie, che si debbono supporre. E chi legge la vita della gran Peccatrice, e poi massima Penitente S. Maria Egiziaca, crederà, che se ne andasse al deserto, senza nè men confessarsi, prima di ritirarsi alla Penitenza? E pur è vero, che ciò non sarebbe scritto, se nel fine del racconto della sua vita, coll'occasione di dimandare la Comunione, non haveffe detto, essere

passati 47. anni, che non si era comunicata sacramentalmente, da che si comunicò prima di entrare nel deserto nella Chiesa di S. Gio: Battista, presso il Giordano. Diremo dunque, che si comunicò senza confessarsi, perchè non è scritto? Sarebbero queste inezzie. Sicche io tengo per indubitato, che quei Santi Romiti, che furono visitati nel fine della loro Vita, riceversero tutti il Santissimo Viatico; e quei che non furono visitati, si comunicassero Spiritualmente.

Mà come sono io sciocco, portando nottole in Atene? P. Balsapè mio Signore, io hò risposto per ubbidire; benchè io stia qui senza libri; se mi fossi trovato in Benevento presso la Biblioteca del mio Signore Cardinale Arcivescovo Orsini, havei potuto dir qualche cosa più a proposito. Supplica hora la vastissima erudizione di V. S. che ella non può nascondere, mentre i suoi libri dati alle Stampe la palesano. E raccomandandomi alle sue Sante Orazioni, a V. S. bacio divotamente la mano.

Di V. S. mio Signore 20. Giugno 1693.

Divotiss. servitore obligatiss.

Pompeo Vescovo di Biseglia.

Restat pro complemento totius Quæstii, ut uno verbo resolvatur ejus pars ultima; videlicet, quomodo iudicandum Anachoretæ adimpleant Præceptum de audienda Missa festis diebus? Circa quod sciendum est hoc præceptum emanasse à Sanctis Apostolis, & semper fuisse in Ecclesiâ custoditum, ut habetur in cap. Omnes fideles 62. & in cap. Missas 64. De Consecr. dist. 1. de quorum Canonum intelligentia videndus Azorius tom. 1. lib. 7. cap. 1. quas. 1. ubi refert opinionem aliquorum opinantium, præceptum de audienda Missa diebus festis obligasse tantummodo sæculares, ut in d. cap. Missas. Sed Anachoretæ, & Eremitæ non erant sæculares; eò, quod sunt personæ Ecclesiasticæ. Carolus de Grassis de effect. Cleric. effect. 1. num. 106. Riciullus Lucubrat. Ecclesiastic. lib. 3. cap. 3. num. 1. ubi text. & DD. Ergo iudicandum non afficiebantur dicto præcepto. Porro hæc ratio non stringit, quia cap. Omnes fideles, comprehendit tam sæculares, quam Ecclesiasticos, circa obligationem audiendi Missam festis diebus; idcirco, subdit ibidem Azorius: Veteres illi Monachi Anachoretæ, cum divini obsequii causa in solitudinem sese conferrent, putabant, se huiusmodi more, & consuetudine minime teneri; cum procul ab hominum frequentia remoti, à sacris adibus abessent. Dicendum est igitur, quod bona fides excusabat prædictos illos Eremitas ab hac obligatione audiendi Missam: ut notat etiam Gobat. in Theolog. Experim. tract. 5. n. 519. Mastrius in Theolog. Morali disp. 12. num. 38. in fine: & Diana Coordinatus tom. 2. tract. 3. resol. 6. & 7. ubi agit de distantia ab Ecclesiâ, ut distans non teneatur audire Missam; quarum resolutio prima habetur part. 10. tract. 11. resol. 8. Altera verò d. part. 10. tract. 15. resol. 35.

Et ex his finis impositus sit præsentis tractatus de Venerabili Eucharistiæ Sacramento, & Decisionibus Casuum anni 1689. In quibus quæcunque dixi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Magisterio, & correctioni subiecta semper esse volo, ac profiteor.

